

QUESITO CIVILE 19

Tizio, proprietario di un capannone industriale in Milano, ove esercita la propria attività, decede il 20 luglio 2015 e gli succedono la moglie Caia e il figlio minore Tizietto, nelle quote di 1/2 ciascuno indicate dal testamento.

Caia accetta l'eredità in proprio nonché, una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice tutelare, per conto del figlio con beneficio di inventario. La donna procede, a mezzo di un notaio di fiducia, alla redazione dell'inventario circa 6 mesi dopo l'apertura della successione.

Caia, pertanto, subentra nella gestione dell'impresa fino al settembre 2022 quando, ricevuta un'offerta da parte dell'imprenditore Mevio, e facendo ormai i conti da diverso tempo con la crisi economica, decide di cessare l'attività e, con atto pubblico del 20 novembre 2022, vende il capannone a Mevio.

Tizietto, divenuto nel frattempo maggiorenne, aveva rinunciato all'eredità nei modi di legge, con trascrizione della relativa dichiarazione nel registro delle successioni datata 4 luglio 2020.

A seguito della vendita del complesso immobiliare, Tizietto cita in giudizio Mevio e chiede al Tribunale adito di accertare il suo diritto di proprietà sul capannone che la madre aveva venduto per l'intero e di disporre la divisione del bene. A fondamento delle proprie richieste, Tizietto specificava che la sua rinuncia all'eredità non poteva considerarsi efficace, avendo la madre accettato l'eredità per suo conto, con beneficio di inventario.

Il candidato, assunte le vesti del **legale di Mevio**, premessi **brevi cenni in merito agli istituti sottesi**, chiarisca **se la domanda di Tizietto possa essere considerata fondata** e quale sia la **strategia difensiva più idonea** per tutelare gli interessi di Mevio.